

Codice A1414E

D.D. 20 settembre 2024, n. 623

Esiti della valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute in risposta all'avviso pubblico finalizzato alla costituzione di un albo regionale delle associazioni di tutela di familiari e utenti aventi titolo all'accesso alle strutture residenziali psichiatriche



ATTO DD 623/A1414E/2024

DEL 20/09/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400B - SANITA'

A1414E - Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari

OGGETTO: Esiti della valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute in risposta all'avviso pubblico finalizzato alla costituzione di un albo regionale delle associazioni di tutela di familiari e utenti aventi titolo all'accesso alle strutture residenziali psichiatriche

Premesso che:

- con Legge Regionale del 5 aprile 2018 n. 4, avente ad oggetto "*Bilancio di previsione finanziario 2018-2020*", all'art. 13 viene riconosciuta la possibilità di accesso all'interno delle strutture psichiatriche residenziali presenti sul territorio regionale ai rappresentanti delle associazioni di tutela di familiari e utenti;
- con D.G.R. 22 dicembre 2021, n. 84-4451, avente ad oggetto "*Riforma del sistema della residenzialità psichiatrica in Piemonte. Revoca parziale delle DD.GG.RR. n. 30-1517 del 03/06/2015, n. 29-3944 del 19/09/2016, n. 14-4590 del 23/01/2017 e n. 41-6886 del 18/05/2018.*", è stata demandata a successiva disciplina attuativa la costituzione di un elenco di associazioni di tutela di familiari e utenti aventi diritto di accesso alle strutture residenziali psichiatriche, così come previsto dall'art.13 della L.R. 5 aprile 2018 n. 4.

Dato atto che:

- nella riunione del 4 giugno 2024, alla presenza dei referenti del Settore Rapporti con Erogatori sanitari e socio-sanitari – Direzione Sanità della Regione Piemonte, dei rappresentanti del gruppo clinico del Coordinamento Regionale Area Psichiatria e delle associazioni di familiari e utenti, è stato approvato il "*Regolamento per l'accesso delle associazioni di tutela di utenti e familiari presso le strutture residenziali psichiatriche*", allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale (All. A);
- in data 20/06/2024 è stato pubblicato sul sito della Regione Piemonte, nella sezione "Bandi Piemonte – Avvisi pubblici e per beni regionali", l'avviso avente ad oggetto "*Avviso pubblico per la creazione dell'albo regionale di associazioni titolate ad accedere nelle strutture residenziali psichiatriche*", con scadenza di presentazione delle domande prevista per le ore 23:59 del giorno

19/07/2024;

- entro la scadenza per la presentazione delle domande di cui sopra, sono state ricevute n. 9 domande da parte di associazioni che intendono far parte dell'albo regionale, al fine di poter accedere presso le strutture residenziali psichiatriche, così come indicato da L.R. 5 aprile 2018 n. 4;
- i referenti del Settore Rapporti con Erogatori sanitari e socio-sanitari – Direzione Sanità della Regione Piemonte hanno esaminato le domande presentate, verificando preliminarmente per ciascuna di esse la sussistenza dei requisiti di partecipazione individuati dall'avviso pubblico di cui sopra, ed in particolare:
 - il possesso di almeno una sede, aperta al pubblico, sul territorio regionale;
 - l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
 - la costituzione dell'associazione da almeno 10 anni;
 - la comprovata esperienza e competenza in materia di salute mentale (autocertificata dal Legale Rappresentante per mezzo di una relazione allegata alla domanda di partecipazione al Bando).

Dato atto che, dall'istruttoria effettuata, tutte le associazioni che hanno risposto alla manifestazione di interesse presentano i requisiti richiesti, anche considerando quanto disposto dall'art. 101 comma 3 del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017.

Ritenuto pertanto di approvare l'elenco delle associazioni di tutela di familiari e utenti aventi titolo all'accesso presso le strutture residenziali psichiatriche (L.R. n. 4 del 5 aprile 2018, art. 13), di cui all'Allegato B alla presente determinazione, a formarne parte integrante e sostanziale.

Considerato che i Legali Rappresentanti delle associazioni inserite nel presente Albo Regionale (All. B), sono tenuti a comunicare al Settore Rapporti con Erogatori sanitari e socio-sanitari, entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, i nominativi di max. 2 incaricati all'accesso presso le Strutture residenziali psichiatriche.

Ritenuto di disporre che il Coordinamento Regionale Area Psichiatria – Gruppo clinico dia avvio al corso di formazione, così come indicato all'art. 7 del *Regolamento per l'accesso delle associazioni di tutela di utenti e familiari presso le strutture residenziali psichiatriche* (All. A), e a tutte le attività di lavoro e verifica connesse al suddetto regolamento.

Dato atto che la presente determinazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto l'avviso pubblico a cui fa riferimento non produce benefici economici in capo alle associazioni individuate.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. 5 aprile 2018, n. 4 art. 13;
- D.G.R. 22 dicembre 2021, n. 84-4451 e s.m.i.;
- D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- L. n. 104 del 4 luglio 2024;

DETERMINA

- di approvare il “*Regolamento per l’accesso delle associazioni di tutela di utenti e familiari presso le strutture residenziali psichiatriche*” allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale (All. A);
- di approvare l’elenco delle associazioni di tutela di familiari e utenti aventi titolo all’accesso presso le strutture residenziali psichiatriche (L.R. n. 4 del 5 aprile 2018, art. 13), di cui all’Allegato B alla presente determinazione, a formarne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che i Legali Rappresentanti delle associazioni inserite nel presente Albo Regionale (All. B), sono tenuti a comunicare al Settore Rapporti con Erogatori sanitari e socio-sanitari, entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, i nominativi di max. 2 incaricati all’accesso presso le strutture residenziali psichiatriche;
- di disporre che, secondo quanto indicato all’art. 7 del *Regolamento per l’accesso delle associazioni di tutela di utenti e familiari presso le strutture residenziali psichiatriche* (All. A), il Coordinamento Regionale Area Psichiatria – Gruppo clinico dia avvio al corso di formazione e a tutte le attività di lavoro e verifica connesse al suddetto regolamento;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto l’avviso pubblico a cui fa riferimento non produce benefici economici in capo alle associazioni individuate.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso ordinario entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010 n. 22.

LA DIRIGENTE (A1414E - Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari)

Firmato digitalmente da Isabella Silvia Martinetto

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. All._A_-_regolamento.pdf
2. All._B_-_albo_regionale_2024.pdf



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO DELLE ASSOCIAZIONI DI TUTELA DI UTENTI E FAMILIARI PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI PSICHIATRICHE

1 OGGETTO DELLE VISITE PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI PSICHIATRICHE DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI:

- La soddisfazione dell'utente inserito nella S.R.P. e la partecipazione attiva alla scelta del luogo di cura;
- Le attività socio riabilitative in collaborazione con la rete territoriale proposte agli ospiti;
- L'acquisizione di copia della carta dei servizi della S.R.P. da inserire nel database delle associazioni per la messa a disposizione di utenti e famiglie.

2 DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE DEI SOGGETTI AVENTI DIRITTO ALL'ACCESSO NELLE STRUTTURE PSICHIATRICHE RESIDENZIALI.

Le Associazioni in possesso dei requisiti dovranno inviare la richiesta di iscrizione all'Albo regionale delle associazioni accreditate su apposito modulo (Allegato A):

Alla richiesta è necessario allegare una relazione che contenga:

- 1) Il tipo di associazione e settore di attività;
- 2) la descrizione delle attività della Associazione, con evidenza delle finalità e della mission;
- 3) atto costitutivo e statuto;
- 4) il documento (o autocertificazione) di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- 5) le cariche sociali
- 6) l'indirizzo della sede operativa e gli orari di apertura al pubblico

Contestualmente alla accettazione della domanda, dovrà essere inviato l'elenco delle persone incaricate dalla associazione (max 2 per Associazione).

3 RINNOVO ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE

Annualmente dovrà essere inviata la documentazione attestante la permanenza dei requisiti e/o le variazioni della denominazione, il trasferimento della sede legale e/o operativa, dei componenti le cariche sociali, il mancato invio comporterà la cancellazione dall'Albo regionale (dichiarazione attestante la sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti nella fase di iscrizione e di cui all'Allegato A e la tempestiva comunicazione di ogni variazione occorsa).

La cancellazione dall'albo regionale avverrà nei seguenti casi:

- carenza dei requisiti per continuare la collaborazione;
- mancato invio annuale della documentazione richiesta;
- decadenza dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- gravi inadempienze e violazioni della vigente normativa disciplinante il Terzo Settore e/o degli obblighi stabiliti nel presente Regolamento;
- venir meno dei requisiti di moralità, anche determinate attraverso i social/mass media;
- mancata partecipazione ai corsi obbligatori da parte delle persone incaricate da ogni Associazione;
- indisponibilità e/o mancata collaborazione con la Direzione Sanità della Regione.

4 IMPEGNI DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE E DEI VOLONTARI

Gli Enti del Terzo settore e le persone incaricate per le visite nelle S.R.P. si impegnano a rispettare le norme e le disposizioni vigenti quali - a mero titolo esemplificativo:

- Le indicazioni della carta dei servizi delle S.R.P.;
- policy aziendale in materia di privacy;
- rispettare tutte le indicazioni fornite dal personale della S.R.P. in merito alle modalità di accesso e allo svolgimento della propria attività, compresi i giorni e orari di visita indicati nella carta dei servizi;
- astenersi dal consultare e/o divulgare documenti sanitari riguardanti gli ospiti della S.R.P.;
- astenersi dallo svolgere attività di carattere assistenziale, di esclusiva competenza del personale;
- astenersi da qualunque considerazione di ordine clinico e da qualunque commento sulle procedure diagnostiche e terapeutiche;
- indossare il tesserino di riconoscimento del proprio Ente.

5 CONFLITTO DI INTERESSE

È fatto divieto ai rappresentanti delle Associazioni accreditate di fare visite all'interno di S.R.P. in cui sia inserito un proprio familiare o parente. Resta fermo l'obbligo da parte del volontario di segnalare eventuali situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse.

6 IMPEGNI DEL PERSONALE DELLE S.R.P.

Il personale è tenuto a far rispettare la volontà degli ospiti se non gradiscono ricevere visite e a segnalare un particolare momento di difficoltà sanitaria che possa rendere destabilizzante o inopportuno l'ingresso di persone esterne per la salute degli ospiti, rinviando la visita delle Associazioni.

In conformità con quanto previsto dalla Guida del Ministero della Salute "Uniti per la Sicurezza", i Visitatori, al fine di tutelare la salute e, più in generale, il benessere dei Pazienti ricoverati, sono tenuti a rispettare le norme igieniche, quali ad esempio:

- non sedersi sui letti;
- astenersi dalla visita nel caso in cui si sia a conoscenza di una propria patologia trasmissibile;
- non fumare od offrire sigarette agli ospiti;
- non portare cibi, bevande e medicinali che potrebbero interferire con le pratiche diagnostiche e terapeutiche in atto;
- osservare le norme di buona educazione e di tutela della privacy del Paziente;
- non utilizzare apparecchi fotografici, da ripresa video o registrazione audio.

In caso di gravi episodi di mancato rispetto del presente regolamento, una volta esaurito ogni tentativo di ragionevole conciliazione, il personale della S.R.P. è autorizzato ad allontanare i visitatori.

7 COORDINAMENTO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ DI INGRESSO DELLE ASSOCIAZIONI NELLE S.R.P.

Costituito l'Albo regionale e l'elenco delle persone incaricate dalle singole Associazioni, il Coordinamento Regionale Area Salute Mentale avvierà un corso di formazione a cui ogni incaricato dovrà partecipare. Successivamente alla conclusione della formazione, saranno organizzati gruppi di lavoro misti (Familiari, Utenti, Operatori soci delle Associazioni aventi diritto e da esse incaricati) e formulato il cronoprogramma delle visite per la realizzazione della attività di valutazione qualitativa delle S.R.P.

Fanno eccezione situazioni di urgenza o mancato servizio rilevate dalle Associazioni nelle S.R.P., che saranno prontamente segnalate al Coordinamento e verificate con priorità.

Le persone incaricate utilizzeranno un Modello di raccolta dati durante le visite alla S.R.P., che saranno elaborati annualmente (Valutazione qualitativa) dal gruppo di Lavoro del Coordinamento regionale per la Salute Mentale (processo di monitoraggio e valutazione qualitativa dei dati raccolti nelle visite, restituzione alla S.R.P. per controdeduzioni e/o eventuali interventi da attuare, restituzioni ai DSM della ASL inviati gli ospiti).

8 COPERTURA ASSICURATIVA

In conformità al D.lgs. 117/2017, le Associazioni devono assicurare i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Le Associazioni devono consegnare alla Direzione Sanità copia delle polizze assicurative previste dalla normativa vigente in materia.

9 PRIVACY E TUTELA DEI DATI SENSIBILI

L'accesso presso le S.R.P. delle persone incaricate, in applicazione dell'art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016, comporta la nomina dell'Ente del Terzo Settore quale "Responsabile esterno del trattamento dei dati", e il rispetto della normativa nazionale e aziendale in materia di privacy e di tutela dei dati sensibili; le Associazioni sono tenute al rigoroso segreto sui dati, sulle notizie e sui fatti dei quali possono venire a conoscenza nel corso delle attività svolte, improntando ogni servizio alla più assoluta discrezione e riservatezza ai sensi della normativa vigente in materia di privacy.

10 INFORMATIVA ALLE S.R.P.

La Direzione Sanità della Regione Piemonte avrà il compito di informare le S.R.P. e fornire l'elenco delle Associazioni facenti parte dell'Albo. Le S.R.P. informeranno operatori e pazienti sulle finalità delle visite delle Associazioni e sui contenuti del presente regolamento. Il personale fornisce la più ampia collaborazione affinché l'opera delle Associazioni possa svolgersi senza alcun intralcio, segnalando ai pazienti la loro presenza.

Ogni persona incaricata dalle Associazioni che accederà alle S.R.P. deve sottoscrivere il foglio di presa visione del presente regolamento, cui dovrà strettamente attenersi.

**ALBO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI AVENTI TITOLO ALL'ACCESSO
ALLE STRUTTURE RESIDENZIALI PSICHIATRICHE**
Esito bando 2024

Nome associazione	C.F. / P.Iva	Sede legale
A.L.M.M. onlus	02413430014	Via Vanchiglia 3 - Torino
Ass. Arcobaleno A.P.S.	97527940015	Via Virle 21 - Torino
CIPES A.P.S.	97545040012	Via Sant'Agostino 20 - Torino
Di.A.Psi. O.d.V.	97534890013	Via San Domenico 28/2 - Torino
Diritti e Doveri A.P.S.	90045970028	Via Orfanotrofio 16 - Biella
Insieme A.P.S.	95558130019	Via Giovanni Giolitti 23 - Torino
ISPAM O.d.V.	01520110030	Via Torre 11 - Bolzano Novarese (NO)
Mente in pace – Forum per il benessere psichico O.d.V.	96065910042	Viale Angeli 21 - Cuneo
Per contare di più O.d.V.	90022700026	Via Orfanotrofio 16/b - Biella